

Sent. n° 40/2023 del 08.11.2023

N. R.G. 53-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice Est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al n. R.G. 53/2023 P.U. per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:

FLORIN COSTEL FILON, C.F. FLNFRN89S12Z129I – con l'Avv. SARA GIRELLI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.08.2023 il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, ricostruendo le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e allegando al ricorso una serie di documenti, tra cui la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'OCC, avv. Luca Genevini.

A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, all'udienza del 12.10.2023 i difensori del ricorrente hanno insistito per l'apertura della procedura da sovraindebitamento, ed il Gestore della Crisi, avv. Luca Genevini, si è rimesso alla decisione del Tribunale.

* * *

Premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cremona (essendo il ricorrente residente in Romanengo), va dichiarato in primo luogo che la produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale dei due ricorrenti, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI. Inoltre, detta produzione deve ritenersi adeguata anche rispetto all'orientamento giurisprudenziale di merito (che questo Collegio condivide) circa il corredo documentale minimo che deve accompagnare ricorsi in proprio come il presente (cfr. Trib. Verona, sentenza 20.09.2022 o Trib. Bologna, sentenza 29.11.2022).



Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Filon Florin Costel, il quale (oltre a non essere assoggettabile a procedure concorsuali maggiori) versa evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario (circa 145.000 euro) e le disponibilità liquide, reddituali e patrimoniali attuali, costituite esclusivamente dagli introiti dell'attività lavorativa del Filon.

Quanto all'approfondimento istruttorio disposto dal Tribunale, esso ha consentito di accertare che l'autovettura acquistata dalla moglie del ricorrente nell'anno 2023 è entrata (per la quota del 50%) nel patrimonio dell'odierno ricorrente. I difensori di quest'ultimo hanno allegato la necessità che tale vettura venga esclusa dalla liquidazione, ma l'unica possibilità che la normativa lascia al Tribunale (ed al Liquidatore) è quella, prevista dal disposto di cui all'art. 270, comma 2, lett. e), di autorizzare il debitore ed il terzo ad utilizzare il bene, che comunque deve essere fatto rientrare tra quelli da liquidare ma che può essere lasciato nella disponibilità della famiglia sino al termine della liquidazione, ponendosi dunque come ultimo cespite da liquidare e da imputare alla massa del sovraindebitato per il 50%, essendogli pervenuto in forza dell'acquisto operato dal coniuge in regime di comunione legale dei beni.

Venendo alla quota di reddito che può essere acquisita alla procedura per ottenere un migliore soddisfacimento delle pretese dei creditori, in primo luogo va qui ribadito che questo Tribunale ritiene di non essere vincolato dalla "proposta" fatta dal ricorrente, ma deve operare una valutazione che, da una parte, tenga conto del complessivo reddito del nucleo familiare e, dall'altra, ben si possa richiedere uno sforzo volto alla riduzione delle spese che non siano strettamente necessarie, stante l'opportunità di un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco tra debitore e creditori.

Secondariamente, sebbene la disposizione legislativa di cui all'art. 268, comma 4, CCI, indichi espressamente i beni che *"non sono ricompresi nella liquidazione"*, tra cui *"ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"*, appare maggiormente opportuno e conforme a ragioni di economia processuale e semplificazione indicare quanto ogni mese il ricorrente debba versare sul conto corrente della procedura, onde evitare contestazioni sui calcoli effettuati ogni volta.

Ebbene, dall'analisi delle buste paga del ricorrente e della moglie emerge una capacità reddituale media mensile della coppia pari ad € 2.700,00, mentre le uscite fisse necessarie per garantire il sostentamento della famiglia si attestano condivisibilmente intorno ai 2.300,00 euro mensili, in linea anche con i valori ISTAT. Questo determina che il ricorrente dovrà versare sul conto corrente della procedura (appositamente aperto dal liquidatore) € 400,00 ogni mese, con le seguenti due precisazioni:

- i) la durata della contribuzione non può essere predeterminata in questa fase, poiché la norma non inserisce nessuna indicazione di durata della procedura di liquidazione. Peraltro, i primi commentatori e i primi provvedimenti giurisprudenziali ricollegano la durata dell'obbligo di contribuzione al momento in cui i ricorrenti avanzeranno istanza di esdebitazione e otterranno provvedimento positivo, quindi almeno tra 3 anni;
- ii) il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti (o peggioramenti) significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore potrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.



Quanto all'effetto sospensivo delle procedure esecutive pendenti, il collegio ritiene non necessaria una espressa statuizione sul punto, dato che ex art. 270, comma 5, CCI, si applica anche alla Liquidazione controllata il disposto di cui all'art. 150 CCI che prevede tale effetto come automatico, senza bisogno di ulteriori provvedimenti.

Essendovi nel patrimonio da liquidare la quota di proprietà di un bene mobile registrato, va disposta la trascrizione al PRA della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **FLORIN COSTEL FILON FLNFRN89S12Z129I**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **conferma la nomina** quale Liquidatore dell'avv. Luca Genevini, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** al ricorrente, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione degli arredi della casa familiare e dell'autovettura Peugeot TG GN348HK che dovrà essere liquidata solo al termine del procedimento;
- 6) **indica** in euro 400,00 mensili la quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 8) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione, alla trascrizione della presente sentenza sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, 2/11/2023

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis



